

Allegato "C" all'atto n. 9.775 di Raccolta

STATUTO della

"Fondazione Centro Studi per l'Architettura Sacra Cardinale Giacomo Lercaro ETS"

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 Per iniziativa della "Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro Ente Filantropico ETS" è costituita una Fondazione di diritto privato denominata **"Fondazione Centro Studi per l'Architettura Sacra Cardinale Giacomo Lercaro ETS"** (di seguito "Fondazione") disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal Codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in materia di Enti del Terzo Settore (di seguito "Codice Terzo Settore" o "CTS") e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria e secondaria (di seguito complessivamente la "Normativa applicabile").
- 1.2 La Fondazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 nei limiti di quanto consentito dalla Normativa Applicabile.
- 1.3 La Fondazione, una volta iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore o - in forma abbreviata - ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico; parimenti indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede e durata

- 2.1 La Fondazione ha sede in Bologna all'indirizzo indicato inizialmente nell'atto costitutivo e che successivamente sarà comunicato dall'Organo Amministrativo alle Autorità competenti.
- 2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire con delibera dell'Organo Amministrativo, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.
- 2.3 La Fondazione ha durata indeterminata

Articolo 3

Scopo - Attività di interesse generale

- 3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera sia in Italia sia all'estero.
- 3.2 E' costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale - **con particolare riferimento all'art. 5 lettera i) CTS** - dell'attività di ricerca, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura soprattutto nel settore dell'architettura, con particolare riguardo all'architettura sacra.
- 3.3 Pertanto, la Fondazione è in primo luogo un ente di ricerca e formazione sulle tematiche inerenti all'architettura liturgica cristiana; essa opera nel solco del magistero del Cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968, che avviò un ingente programma di costruzione di nuove chiese e centri parrocchiali nella periferia della città e fu promotore di una intensa attività culturale sui temi dell'architettura liturgica proposta attraverso il *Centro di studio e di informazione per l'architettura sacra*, di cui il presente *Centro studi* è ideale continuamento; e parimenti continua ad operare nel solco del magistero degli Arcivescovi succeduti al Cardinale Lercaro.

3.4 Nello specifico la Fondazione per la realizzazione delle dette finalità esercita le seguenti attività principali:

a) organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura in particolare modo nel settore dell'architettura sacra;

b) custodisce e gestisce l'archivio "Ufficio Nuove chiese 1955-1968" di cui il Fondo "Archivio Ufficio Nuove Chiese Diocesi di Bologna 1955-1968" sulla base anche del materiale documentale messo gratuitamente a disposizione dal Fondatore Costituente - che ne resta proprietario -; l'archivio raccoglie e mette a disposizione il materiale e i documenti provenienti dall'Ufficio Tecnico Nuove Chiese della Diocesi di Bologna e dalla rivista "Chiesa e Quartiere", emanazione del Centro di studio e di informazione per l'architettura sacra.

c) propone e/o organizza ricerche e studi riguardanti l'architettura sacra, in particolare pone attenzione all'opera e al pensiero del Cardinale Giacomo Lercaro in riferimento alle tematiche dell'architettura sacra, dell'arte e dell'urbanistica; propone e/o organizza ricerche sulle modalità della presenza della Chiesa nel territorio diocesano e nazionale, sull'architettura liturgica, di preghiera e funeraria, sulla presenza degli edifici sacri nella città contemporanea;

d) Propone e/o organizza:

- Gruppi di ricerca;
- Convegni a livello nazionale e internazionale;
- Seminari e lezioni magistrali;
- Rassegne cinematografiche;
- Presentazione di pubblicazioni;
- Laboratori di progettazione;
- Incontri di formazione e dialogo sui temi propri del Centro studi.

e) propone e/o organizza ricerche, corsi e percorsi didattici su tematiche inerenti all'architettura sacra, anche in accordo e in collaborazione con enti di formazione pubblici e privati e con Facoltà Universitarie.

3.5 La Fondazione potrà, inoltre, svolgere in via secondaria e strumentale ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, ed in particolare:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- c) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;
- d) promuovere o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- e) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati;
- f) svolgere operazioni mobiliari ed immobiliari in Italia ed all'estero;
- g) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati, sia direttamente, sia per il tramite di comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenzionati dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati.

3.6 La Fondazione può avvalersi ai sensi della Normativa applicabile, di lavoratori

dipendenti e di volontari.

Articolo 4

Patrimonio

- 4.1 Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa.
- 4.2 Il Patrimonio della Fondazione si incrementa:
- a) con contributi e apporti comunque denominati elargiti dal Fondatore Costituente destinati a patrimonio;
 - b) per effetto di altri apporti destinati a incremento del Patrimonio della Fondazione;
 - c) per effetto di elargizioni – comprese le donazioni, i legati e le disposizioni testamentarie - destinate a incremento del patrimonio della Fondazione per volontà del donante/disponente o per delibera dell'Organo Amministrativo;
 - d) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dall'Organo Amministrativo a incremento del patrimonio della Fondazione;
 - e) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
 - f) per delibera dell'Organo Amministrativo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione;
 - g) per effetto di ogni altra entrata o apporto destinato a incremento del Patrimonio della Fondazione per delibera dell'Organo Amministrativo o per qualsiasi altra ragione in ottemperanza a quanto disposto dal presente Statuto o dalla Normativa Applicabile.
- 4.3 Spetta all'Organo Amministrativo decidere le forme di investimento del patrimonio. L'Organo Amministrativo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
- 4.4. Qualora si renda necessario o opportuno, l'Organo Amministrativo può decidere, con delibera motivata, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 5

Entrate - Finanziamenti

- 5.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:
- a) contributi e apporti comunque denominati elargiti dal Fondatore Costituente destinati ad attività corrente;
 - b) apporti comunque denominati diversi da quelli destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
 - c) elargizioni – comprese le donazioni, i legati e le disposizioni testamentarie – non destinate per volontà del donante/disponente o per delibera dell'Organo Amministrativo a incremento del patrimonio della Fondazione;
 - d) redditi e le rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
 - e) introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
 - f) eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
 - g) proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
 - h) ogni altra entrata o apporto conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.
- 5.2 L'Organo Amministrativo qualora lo ritenga opportuno può comunque decidere di destinare apporti o entrate correnti ad incremento del patrimonio della Fondazione.

5.3 La Fondazione, nell'ambito di quanto consentito dalla Normativa Applicabile, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alla Normativa Applicabile ed in particolare a quanto dispone l'art. 7 comma 2 CTS

Articolo 6

Irripetibilità di apporti e versamenti

Divieto di distribuzione di utili

6.1 Qualsiasi apporto, elargizione o versamento comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione e non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; non attribuisce parimenti alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio di cui sia considerabile titolare il soggetto che abbia effettuato l'apporto, l'elargizione o il versamento.

6.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 7

Fondatore Costituente

7.1 Al Fondatore Costituente "Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro Ente Filantropico ETS" sono riconosciuti i poteri, le prerogative e le facoltà previste nel presente Statuto

Articolo 8

Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

- .. il Consiglio di Amministrazione
- .. il Comitato Esecutivo;
- .. il Presidente;
- .. il Vice Presidente;
- .. il Segretario Generale;
- .. L'Organo di Controllo;

8.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, se non diversamente deliberato dall'Organo Amministrativo con il consenso del Fondatore Costituente

8.3 Eventuali compensi o emolumenti ai membri dell'Organo Amministrativo sono disposti dal Fondatore Costituente.

8.4 E' fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate.

8.5 Qualsiasi compenso, emolumento o rimborso spese non può costituire distribuzione indiretta di utili e pertanto può essere attribuito esclusivamente nei limiti della Normativa applicabile.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo Amministrativo della Fondazione ed è composto da tre a cinque membri, ivi compreso il Presidente e ad esso competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

- 9.2 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Fondatore Costituente, il quale ne determina anche il numero dei componenti.
- 9.3 I membri del Consiglio durano in carica per il periodo stabilito dal Fondatore Costituente in sede di nomina salva la facoltà del Fondatore Costituente di revocarli in qualsiasi momento ovvero salvo dimissioni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.
- 9.4 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- 9.5 Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente ne promuove la sostituzione da parte del Fondatore Costituente, il quale dovrà provvedervi entro i trenta giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.
- 9.6 Qualora il Fondatore Costituente non provveda alla sostituzione o non comunichi al Consiglio di voler ridurre il numero dei componenti il medesimo entro il termine indicato di trenta giorni, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione e il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino all'eventuale successiva designazione - da parte del Fondatore Costituente - del sostituto o dei sostituti del o dei Consiglieri cessati dalla carica.
- 9.7 In particolare il Consiglio, oltre a quanto stabilito espressamente dal presente Statuto:
- a. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
 - b. formula e definisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, predispone ed esegue i programmi;
 - c. nomina tra i propri membri uno o più Vice Presidenti;
 - d. redige e approva il bilancio preventivo e consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
 - e. delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
 - f. decide sull'amministrazione e sulla messa a reddito del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
 - g. delibera le modificazioni del presente Statuto;
 - h. dispone lo scioglimento della Fondazione nominando l'Organo di liquidazione, anche monocratico, attribuendogli i relativi poteri, deliberando altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio della Fondazione nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Applicabile.
 - i. svolge ogni altra attività ed esercita ogni altra prerogativa o facoltà attribuite all'Organo Amministrativo dal presente Statuto
- 9.8 Nei limiti della Normativa Applicabile il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri fissando i termini e la durata della delega; potrà parimenti delegare i propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto e funzionante ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.
- Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare e revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri di rappresentanza e le remunerazioni per le operazioni loro affidate.

Articolo 10

Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa od a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi

strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso.

- 10.2 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità, con almeno ventiquattro ore di preavviso.
- 10.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.
- 10.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
- Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
- 10.5 Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 10.6 Le delibere concernenti la modifica dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione nonché le altre delibere di cui all'art. 9.7 paragrafo h) sono adottate con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con l'assenso del Fondatore Costituente.
- 10.7 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

Articolo 11

Comitato Esecutivo

- 11.1 Il Comitato Esecutivo, qualora nominato, è composto dal Presidente – o per sua delega, dal Vice Presidente – e da due a tre Consiglieri, designati dal Consiglio stesso.
- 11.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione.
- 11.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 11.4 Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo e possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione. Le delibere vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Rappresentanza legale

12.1 La firma e la rappresentanza legale della Fondazione, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e Commissioni Tributarie, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spettano altresì al Vice Presidente nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto, agli amministratori delegati e ai membri del Comitato Esecutivo nei limiti della delega loro conferita.

Articolo 13

Presidente

- 13.1 Il Presidente della Fondazione è designato per la prima volta nell'atto costitutivo; successivamente è nominato dal Fondatore Costituente.
- 13.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ove costituito, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.
- 13.3 Il Presidente, vigila sul buon andamento della gestione amministrativa e garantisce l'osservanza delle regole contenute nello Statuto.
- 13.4 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.
- 13.5 Il Presidente, oltre agli altri poteri espressamente attribuitigli dal presente Statuto, cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Articolo 14

Vice Presidente

- 14.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
- 14.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente.
- 14.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 15

Segretario Generale

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare su proposta del Presidente, il Segretario Generale, scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione medesimo.
- 15.2 Nella delibera di nomina viene indicato il compenso per l'attività esercitata dal Segretario Generale nei limiti della Normativa Applicabile.
- 15.3 Il Segretario Generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salvo revoca per gravi motivi da parte del Consiglio stesso, e può essere riconfermato.
- 15.4 Il Segretario Generale:
- a) dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
 - b) partecipa - senza diritto di voto qualora non sia membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito;
 - c) cura la gestione amministrativa ed economico-contabile;
 - d) dirige e coordina l'attività del personale;
 - e) sovrintende alla realizzazione del programma annuale di attività;
 - f) propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento;
 - g) propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo gli incarichi di consulenza esterna;
 - h) propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne;
 - i) esercita e compie le attività e gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per le quali il Consiglio di Amministrazione gli abbia conferito specifica

delega.

Articolo 16

Organo di Controllo

16.1 L'Organo di Controllo, nominato dal Fondatore Costituente ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non associati, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ed i restanti membri devono comunque essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma c.c.

16.2 L'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del CTS.

16.3 L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento con apposito regolamento o per rimando alle regole di funzionamento del Consiglio Direttivo od al suo Regolamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, l'Organo di Controllo può chiedere all'Organo Amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.4 L'Organo di Controllo, nei limiti della Normativa applicabile, può essere revocato dal Fondatore Costituente.

Articolo 17

Esercizio Finanziario

17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi della Normativa Applicabile tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

17.3 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Organo Amministrativo approva il bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i membri dell'Organo Amministrativo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dall'Organo Amministrativo e dalla Relazione dell'Organo di Controllo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Organo Amministrativo che deve discuterli.

Art. 18

Libri sociali obbligatori

18.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

18.2 La Fondazione deve altresì tenere:

- Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

18.3 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Il Registro dei volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di controllo.

Articolo 19

Scioglimento

19.1 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva altra destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore secondo quanto deciso dall'Organo Amministrativo con il consenso del Fondatore Costituente e dell'Arcivescovo pro tempore della Diocesi di Bologna, nei limiti e nel rispetto della Normativa Applicabile.

Articolo 20

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento alla Normativa Applicabile.

F.to Roberto Macciantelli

Luca Mandrioli teste

Claudia Domenichini teste

F.to STEFANO FERRETTI Notaio

[illegible]